

COMUNE DI CELICO  
Provincia di COSENZA

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 31 Data 31/03/2025	OGGETTO: <b>Parere sulla trasmissione preventiva bozza sottosezione 3.3 PIAO 2025/2027</b>
----------------------------------	--

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di Marzo, alle ore 9:00, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime la sua valutazione in merito alla trasmissione preventiva della bozza PIAO 2025/2027 e nello specifico sulla sottosezione 3.3 contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - C.D. PIAO - DEL COMUNE DI CELICO RELATIVO AL TRIENNIO 2025 - 2027 E RELATIVI ALLEGATI".

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113. Il PIAO, con valenza triennale e da adottarsi obbligatoriamente da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 rinvia ad un apposito Regolamento l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione poi adottato con D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022 il quale, all'art. 1, prevede che per gli enti con più di 50 dipendenti vengano assorbiti nel PIAO ed inseriti in apposita Sezione dello stesso i seguenti strumenti di programmazione:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6- ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60- bis , comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1- ter del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Richiamato l'art. 6, comma 6, n. 2, del D.L. n. 80, il quale prevede che gli enti con meno di 50 dipendenti adottino un "Piano Tipo" ai sensi degli art. 4 e 6 del Decreto del Ministro della funzione pubblica n. 132/2022, l'organo di revisione provvede a verificare il rispetto dei vincoli del PIAO 2025-2027 ed in particolare ai sensi degli art. 4 comma c) del Decreto del Ministro della funzione pubblica n. 132/2022, sulla sezione del Piano Triennale di Fabbisogno del personale.

Considerato che:

- a) i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3. del PIAO, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze di personale nonchè è verificato il rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere;

COMUNE DI CELICO  
E  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0002729/2025 del 31/03/2025  
Pia. Proc. 244/2025

- b) l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale al punto 3.3.1;
- c) l'Ente rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale prevede che *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."* e vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio.

Considerato

- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Celico si colloca nella fascia demografica lett. C) (popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2023-2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 24,32%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.M., pari al 27,60%;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Celico ha la possibilità di incrementare teoricamente la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM) per Euro 103.246,08;

Rilevato che con il presente atto:

- non sono previste in ogni caso nuove assunzioni nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Considerato che la sezione 3.3 del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale è conforme all'art. 4 comma c) del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n.132/2022 ed in particolare i dati di spesa del personale del 2025 sono compatibili con il limite complessivo di spesa del personale 2025 pari ad Euro 868.200,64 in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dalle soglie previste dall'articolo 3 del Decreto del 17/03/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica. Il parametro viene rispettato anche negli anni 2025 e 2026 in assenza di previsione di assunzione di nuovo personale.

Alla luce di quanto descritto il Revisore Unico

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della sottosezione 3.3 del PIAO per il periodo 2025-2027.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico  
Dott. Pier Maria Prisco

